

R.G. N. 2247/2018



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI L'AQUILA
Sezione specializzata in materia d'impresa
IN COMPOSIZIONE COLLEGIALE

composto dai seguenti magistrati riuniti in camera di consiglio:

Dott. Christian Corbi	Presidente rel.
Dott. Giovanni Spagnoli	Giudice
Dott. Niccolò Guasconi	Giudice

ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 2247 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2018 – procedimento assegnato a questo giudice il 26 febbraio 2019 – rimessa al Collegio per la decisione all'udienza del 9.9.2021, con l'assegnazione dei termini di legge di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito e lo scambio degli scritti difensivi finali, scaduti in data 29.11.2021, vertente

TRA

CIMMAV S.R.L., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, elettivamente domiciliata a Pescara, Via Conte di Ruvo n. 28, presso lo studio dell'Avv. Giovanni Di Bartolomeo che la rappresenta e difende, unitamente all'Avv. Marco Sanvitale, in virtù di procura in calce all'atto di citazione.

Parte attrice

E

DELFINO PESCARA 1936 S.P.A., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, elettivamente domiciliata a Napoli, Piazza Bovio n. 22 presso lo studio dell'Avv. Ciro Esposito che la rappresenta e difende, *giusta* procura in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore del 20.1.2021, unitamente all'Avv. Giuliano Milia,

quest'ultimo in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e di risposta del 13.01.2019.

Parte convenuta

OGGETTO: nullità della delibera assunta il 7.12.2017 di approvazione del bilancio di esercizio al 30.6.2017.

CONCLUSIONI DELLE PARTI

I procuratori delle parti concludevano come da verbale dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 9.9.2021.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione ritualmente notificato, Cimmav S.r.l. conveniva in giudizio, dinanzi l'intestato Tribunale, Delfino Pescara 1936 S.p.A. (di seguito *breviter* “*Delfino*”) al fine di sentir accertare e dichiarare la nullità della delibera assembleare del 7.12.2017 avente a oggetto l’approvazione del bilancio d’esercizio al 30.6.2017.

A sostegno della domanda, parte attrice, allegando la violazione dell’art. 2423 c.c. perché il bilancio oggetto della delibera impugnata non sarebbe stato redatto in modo chiaro, veritiero e corretto, si doleva delle seguenti circostanze: a) illegittima iscrizione di inesistenti / inesigibili crediti per imposte anticipate per € 2.930.910,00; b) indebita capitalizzazione, tra le immobilizzazioni immateriali, di costi “*pluriennali settore giovanile*” per € 1.030.611,00; c) previsione di un incongruo fondo svalutazione crediti per € 12.574,00 a fronte di crediti vari pari a € 14.468.618,00; d) illegittima considerazione nell’attivo di crediti inesigibili o di dubbia esigibilità per € 400.000,00; e) inaffidabile esposizione del saldo nel conto “denaro e valori in cassa” per € 34.086,00.

Si costituiva in giudizio Delfino, contestando la ricostruzione avversaria e insistendo nel rigetto della domanda attorea.

Il giudizio veniva istruito mediante il deposito e lo scambio delle memorie *ex art. 183, comma 6, c.p.c.*

Seguiva l’acquisizione agli atti la C.T.U. svoltasi nel giudizio iscritto a ruolo dinanzi all’intestato Tribunale con R.G. n. 1515/17, tra le medesime parti e relativo

all’impugnazione della delibera di approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 30.6.2016.

A tal punto, veniva svolta ulteriore C.T.U., al cui relazione è a firma del Dott. Paolo De Paoli.

Nel corso del processo, Delfino allegava che CimmaV avrebbe subito due pignoramenti delle quote sociali detenute dalla stessa e, per tal via, perso la legittimazione attiva, nonché l’improcedibilità della domanda ai sensi dell’art. 2434 *bis* c.c.

All’udienza del 9.9.2021, le parti precisavano le rispettive conclusioni e il Giudice, dopo aver assegnato loro i termini di cui all’art. 190 c.p.c., si riservava di riferire al Collegio per la decisione della causa.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Ciò posto, l’art. 276, comma 2, c.p.c., nel prospettare l’ordine di esame delle questioni, impone il vaglio in via prioritaria delle eccezioni pregiudiziali di rito, delle preliminari di merito e quindi di quelle di merito in senso stretto.

1.1. In tale ottica, deve dapprima essere respinta l’eccezione di inammissibilità della domanda in virtù del disposto di cui all’art. 2434 *bis* c.c.

Al riguardo, le modificazioni dei bilanci relativi ai successivi anni di esercizio, anche ove avessero sanato le irregolarità inficianti i documenti contabili degli anni precedenti, non privano il socio dell’interesse a ottenere la caducazione della delibera di approvazione del bilancio afferente all’anno precedente. E ciò in quanto l’art. 2377, comma 8, c.c. subordina il meccanismo della sanatoria della delibera impugnata all’intervenuta sostituzione della stessa – e non di quella di approvazione del bilancio successivo – con altra e diversa e conforme alla legge (in tal senso, Trib. Torino n. 205/2018).

1.2. Anche l’eccezione relativa alla sopravvenuta carenza di legittimazione attiva di CimmaV, in ragione dei due pignoramenti di cui si è detto, è priva di fondamento.

Come chiarito dalla giurisprudenza (Trib. Roma, 20.1.2021), il socio pignorato, pur perdendo, in favore del custode, il diritto all’esercizio delle facoltà connesse alle azioni pignorate (es. diritto di voto e di opzione), tuttavia rimane comunque titolare delle azioni stesse, cosicchè esso può – sulla base del principio della concorrente, con il custode, legittimazione attiva – validamente esperire le azioni connesse a siffatta titolarità, tra cui: quelle di impugnazione del bilancio, quelle aventi a oggetto il diritto di

ispezione dei libri sociali e di esame del bilancio, le azioni cautelari di revoca dell'amministratore, ecc. Il socio inoltre rimane titolare del diritto di chiedere la convocazione dell'assemblea, di esercitare l'azione sociale di responsabilità e di chiedere al Tribunale l'accertamento del verificarsi di una causa di scioglimento.

In altre parole, l'art. 2352 u.c. c.c. disciplina la “scissione” tra la titolarità della partecipazione sociale, con i connessi diritti, da un lato, e la legittimazione all'esercizio degli stessi, dall'altro.

1.3. Anche l'eccezione di parte convenuta avente a oggetto la decadenza di parte attrice *ex art. 2377 c.c.* dal diritto a impugnare, ai fini dell'ottenimento della declaratoria di annullamento, la delibera di approvazione del bilancio per cui è causa deve essere respinta.

Sul punto e come meglio si vedrà in seguito, le censure sollevate dall'attrice integrano, ove fondate, il vizio della nullità della delibera impugnata (e non dell'annullabilità), cosicchè il termine decadenziale di 90 giorni invocato dalla convenuta è inapplicabile al caso che in questa sede ci occupa.

1. Il quadro normativo di riferimento.

Ciò posto, il Collegio ritiene necessario, prima di procedere all'esame del merito delle censure sollevate da Cimmav, perimetrare il quadro normativo di riferimento premettendo che, in base alla disciplina codicistica, il bilancio d'esercizio delle società di capitali è costituito da tre documenti contabili: stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa (art. 2423, 1° comma, c.c.) e che la funzione del bilancio di esercizio è quella di dimostrare e di rendere noto agli interessati (soci, terzi e mercato in genere) il risultato economico del periodo considerato e la corrispondente situazione patrimoniale e finanziaria. Per tal via, si coniuga il profilo della rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria con quello della rappresentazione del risultato economico di quel dato periodo.

Al riguardo, l'art. 2423, comma 2, c.c. prevede espressamente che “*il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società e il risultato economico dell'esercizio*”.

Dal contenuto del citato articolo si ricava, oltre alla finalità informativa di cui si è detto, anche la previsione di tre fondamentali clausole generali: quella di chiarezza, quella di

verità e quella di correttezza, che devono orientare sia il redattore del bilancio, sia l'operatore del diritto nel successivo esame.

Con il principio della chiarezza, il legislatore ha inteso perseguire l'obiettivo di dare agli interessati (soci, terzi, mercato, ecc.) un'adeguata informazione sull'analitica composizione del patrimonio sociale e non solo sugli elementi positivi e negativi del reddito. Non si è quindi ritenuto sufficiente, in sede legislativa, l'indicazione del valore globale del patrimonio sociale o del risultato economico del periodo, ma si è ritenuto necessaria, ai fini di una adeguata conoscibilità, la descrizione analitica degli elementi atti a determinare il valore finale di bilancio.

In tale contesto assumono rilievo, come espressione del principio di chiarezza, le disposizioni codistiche in materia di struttura dello stato patrimoniale (art. 2424 c.c.) e del conto economico (art. 2425 c.c.) e quelle in materia di criteri di valutazione delle poste in bilancio (art. 2426 c.c.). Siffatte disposizioni, che costituiscono il contenuto minimo del documento-bilancio, devono essere osservate nella redazione dello stesso a pena di invalidità.

Con il principio della verità, che sostanzialmente ingloba i principi di continuità e di prudenza di cui si dirà *infra* e della correttezza, il legislatore impone che la rappresentazione del bilancio sia corrispondente alla realtà e ai valori delle singole poste, prevedendo a tal fine taluni criteri legali di valutazione.

In particolare, la locuzione normativa “*rappresentazione veritiera e corretta*” implica la rispondenza oggettiva della rappresentazione alle situazioni rappresentate e un atteggiamento soggettivo ispirato alla buona fede, lealtà, correttezza nella rappresentazione.

Ancora, il principio di veridicità impone l'iscrizione in bilancio di tutte le poste che devono essere oggetto di valutazione nonché la corrispondenza tra gli enunciati del bilancio e i giudizi degli amministratori formulati con accuratezza e sorretti da adeguate conoscenze tecniche.

Inoltre, con riferimento ai “*valori certi*” - a differenza dei “*valori stimati*” -, verità significa la rilevazione puntuale della realtà fisica e, pertanto, una dichiarazione di scienza dalla quale esula ogni giudizio di valore tecnico-discrezionale.

Oltre a questi tre fondamentali principi informatori della materia, il legislatore ha introdotto (art. 2423 *bis* c.c.) una serie di principi per la redazione del bilancio – per lo

più elaborati dalla materia dell'economia aziendale -, che sono finalizzati a consentire quanto più possibile l'attuazione pratica delle tre clausole generali di cui si è detto.

I principi contabili recepiti dal legislatore sono, seguendo l'ordine indicato nell'art. 2423, comma 1 *bis*, c.c.: 1) il principio della prudenza, cui si ricollega quello della funzione economica del bene e della continuità (la valutazione delle voci di bilancio deve essere effettuata secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell'attività, nonché tenendo conto della funzione economica dell'elemento dell'attivo o del passivo considerato); 2) principio di realizzazione (si possono indicare esclusivamente gli utili realizzati alla data di chiusura dell'esercizio); 3) e 4) principio di competenza (si deve tener conto dei proventi e degli oneri di competenza dell'esercizio, indipendentemente dalla data dell'incasso o del pagamento, così come si deve tener conto dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio, anche se conosciuti dopo la chiusura di questo); 5) principio di separazione della valutazione degli elementi patrimoniali (gli elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci devono essere valutati separatamente) e 6) principio di costanza dei criteri di valutazione (i criteri di valutazione non possono essere modificati da un esercizio all'altro, salvi casi eccezionali come previsto dal successivo secondo comma).

Da ultimo è prevista la normativa di dettaglio (artt. 2424 e ss. c.c.), relativa alla struttura del bilancio e ai criteri di valutazione dei beni indicati nel bilancio.

E' pacifico in dottrina ed in giurisprudenza che tutte le disposizioni codistiche sul bilancio abbiano natura imperativa e che ciò valga non solo per quelle disposizioni che prescrivono la chiarezza nella redazione del bilancio e impongono la rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della società e del risultato economico (art. 2423, comma 2, c.c.), ma addirittura per quelle che impongono, in casi eccezionali, di derogare la normativa codicistica (cfr. art. 2423, comma 4, c.c.).

Costituisce, poi, *ius receptum* che la deliberazione di assemblea di società di capitali con la quale venga approvato un bilancio redatto in modo non conforme ai sopra menzionati precetti normativi (o in violazione delle norme dettate dalle altre disposizioni in materia di bilancio costituenti espressione dei medesimi precetti) sia da ritenersi nulla per illecità dell'oggetto (art. 2379 c.c.), essendo tali disposizioni poste a tutela di interessi che trascendono i limiti della compagine sociale e riguardano anche i terzi, del pari destinatari delle informazioni sulla situazione patrimoniale, economica e

finanziaria della società che il bilancio deve fornire con chiarezza e precisione. Segnatamente, ove il bilancio venga redatto in violazione dell'art. 2423, comma 2, c.c. è, di per sé, illecito e costituisce quindi l'oggetto illecito della deliberazione assembleare che lo abbia approvato. Invero, il bilancio di una società di capitali deve considerarsi illecito tanto in ragione della divaricazione fra risultato effettivo dell'esercizio e quello di cui il bilancio dà contezza, quanto in tutti quei casi in cui dal bilancio stesso e dai relativi allegati non sia possibile desumere l'intera gamma delle informazioni che la legge vuole siano fornite con riguardo alle singole poste di cui è richiesta l'iscrizione (cfr. Cass. civ., SS.UU., 21 febbraio 2000, n. 27; Tribunale Milano, sez. VII, 30 giugno 2009).

Sempre in punto di diritto, appare opportuno rammentare che – come evidenziato da consolidata giurisprudenza della Suprema Corte (Cass. civ., 1° aprile 2015, n. 6616) – la parte che impugni la delibera di approvazione del bilancio di esercizio, lamentando che il “documento contabile” è stato redatto senza l’osservanza dei precetti fondamentali di cui all’art. 2423, comma 2, c.c., ha l’onere di indicare esattamente le poste iscritte in bilancio in violazione delle norme o dei principi legali vigenti al riguardo, nonché di enunciare specificamente in che cosa il lamentato difetto consista.

D’altra parte, il Collegio ritiene opportuno precisare che, a fronte della pluralità di censure mosse alla delibera di approvazione del bilancio d’esercizio, l’accoglimento di una di esse non consente al Tribunale l’utilizzo della tecnica dell’assorbimento in relazione alle altre e diverse censure. Il principio dell’effettività della tutela, in omaggio alla rilevanza pubblicistica degli interessi coinvolti in seno al giudizio di invalidità del bilancio, impone infatti al Tribunale l’esame di tutti i motivi di doglianze al fine di esplicitare quali voci risultino contrasti con le norme codistiche di riferimento.

Sotto altro e diverso seppure contiguo profilo, giova ai fini che qui interessano seppure da ultimo evidenziare che, ai fini della proponibilità della domanda di invalidità della delibera di approvazione del bilancio, è necessario, ai sensi dell’art. 2434 *bis*, c.c. che non risulti approvato il bilancio successivo a quello oggetto della delibera impugnata.

Tanto premesso, prima di procedere a esaminare le singole doglianze afferenti al bilancio per cui è causa, il Collegio rileva che la domanda attorea risulti adeguatamente formulata in quanto essa enuclea con esattezza le singole poste contabili oggetto di contestazione e quindi i relativi importi.

2. I mezzi di ricerca della prova.

Ciò posto, il Tribunale ritiene di poter utilizzare, ai fini della presente decisione, la C.T.U. svoltasi nel giudizio iscritto a ruolo dinanzi all'intestato Tribunale con R.G. n. 1515/17, tra le medesime parti e relativo all'impugnazione della delibera di approvazione del bilancio relativa all'esercizio chiuso al 30.6.2016, regolarmente acquisita agli atti.

In argomento, il Giudice di legittimità (Cass. civ., 9242/16, 9843/14, 15714/10, 28855/08) ha stabilito che “*il giudice di merito può legittimamente tenere conto, ai fini della sua decisione, delle risultanze di una consulenza tecnica acquisita in un diverso processo, anche di natura penale ed anche se celebrato tra altre parti, atteso che, se la relativa documentazione viene ritualmente acquisita al processo civile, le parti di quest'ultimo possono farne oggetto di valutazione critica e stimolare la valutazione giudiziale su di essa*”.

Del pari, il Tribunale ritiene che gli esiti della C.T.U. svolta nel presente giudizio, la cui relazione è a firma del Dott. Paolo De Paoli, siano, nel merito, condivisibili in quanto le operazioni peritali, svolte nel contraddittorio, risultano suffragate da accertamenti tecnici adeguati e consoni alle problematiche prospettate dalle parti. Pertanto, le argomentazioni contenute nella relazione in parola appaiono di indubbio valore scientifico.

3. Le doglianze di parte attrice.

Fermo tutto quanto precede, occorre ora procedere all'esame delle singole eccezioni sollevate da parte attrice.

3.1. Illegittima iscrizione di inesistenti / inesigibili crediti per imposte anticipate per € 2.930.910,00.

La nozione di “credito per imposte anticipate” si compendia avendo riguardo alla differenza tra la nozione di reddito in chiave civilistica e quella di reddito in chiave fiscale, ossia alla differenza tra le imposte calcolate sull’utile civilistico e quelle calcolate sull’utile fiscale.

Del resto, il bilancio civilistico e quello fiscale perseguono finalità distinte: il primo mira a evitare di sovrastimare l’utile di esercizio onde evitare di falsare l’assetto economico dell’impresa rispetto ai creditori; il secondo mira a evitare che via siano sottostime degli imponibili.

Ciò posto, è legittima l’iscrizione in bilancio di tale credito allorquando componenti di costo e/o di ricavo, rilevanti nell’esercizio in chiusura, esplicano fiscalmente i loro effetti negli esercizi successivi.

La disciplina di tale voce contabile si rinviene nel nuovo documento OIC n. 25 (pubblicato ad agosto 2014) che ne subordina l’ammissibilità all’esistenza della ragionevole certezza del futuro recupero della perdita fiscale.

Tale ragionevole certezza risulta comprovata alla ricorrenza di due condizioni: *i*) sussistenza nell’arco di un periodo temporale ragionevole, di risultati fiscali positivi che siano in grado di assorbire le differenze temporanee deducibili; *ii*) presenza di differenze temporanee imponibili che possano essere utilizzate negli esercizi in cui si prevede l’annullamento della differenza temporanea deducibile relativa alla perdita fiscale.

Ciò che quindi viene in rilievo, ai fini che qui interessano, è la relazione tra l’entità della perdita e l’ammontare delle differenze temporanee imponibili.

Il §94 del principio contabile in esame stabilisce inoltre che le prospettate condizioni debbano essere riviste a ciascuna data di riferimento del bilancio, cosicché il relativo valore contabile della società dovrà essere ridotto se non sussiste più la ragionevole certezza del futuro recupero delle perdite.

Ricostruito il quadro economico di riferimento e passando alle valutazioni di carattere giuridico, deve essere ulteriormente notato come l’iscrizione in bilancio delle imposte anticipate, a fronte di perdite fiscali, incide sulla rappresentazione economica e patrimoniale dell’impresa determinando, sotto il profilo economico, un miglioramento del risultato d’esercizio (*sub specie* di maggiore utile o di minore perdita) e, sotto quello patrimoniale, un incremento delle attività correnti (tale voce lascia ipotizzare l’esistenza di futuri redditi imponibili).

Consegue che ove vengano meno le condizioni richieste dalla prassi contabile per procedere all’iscrizione dei crediti di tal fatta e l’impresa non provveda alla contestuale riduzione del valore contabile della stessa, il relativo bilancio si porrà in contrasto con i postulati di veridicità e correttezza di cui si è detto. Sarebbe infatti evidente l’alterazione *in melius* del risultato economico di esercizio, tramite la rappresentazione di un maggior utile di esercizio ovvero di una minore perdita, nonché sotto il diverso profilo della consistenza qualitativa e quantitativa del patrimonio netto.

Alla luce dei principi sin qui espressi, emerge in punto di fatto quanto segue.

Parte attrice ha eccepito che il bilancio chiuso in data 30.6.2017 riportasse illegittimamente, nell'attivo patrimoniale, alla voce “*crediti per imposte anticipate entro l'esercizio*”, la somma pari a € 2.930.910,00.

Parte convenuta ha invece ritenuto che siffatta irregolarità risulterebbe essere stata regolarizzata nel bilancio impugnato, avendo Delfino ancorato siffatto dato contabile alle previsioni di cui al piano economico triennale, aggiornato al 29 agosto 2017.

Sul punto, la relazione di C.T.U. (p. 24) svoltasi in corso di causa ha evidenziato “*una maggiore coerenza dei dati ivi riportati rispetto a quelli indicati nei precedenti documenti previsionali a supporto dell'iscrizione delle attività per imposte anticipate*”.

E ciò anche se “*i documenti richiamati non contengono alcuna menzione in ordine all'entità dei risultati imponibili rispetto ai risultati economici di esercizio*”. Del resto, il bilancio chiuso al 30 giugno 2017 contiene elementi di valutazione diversi rispetto a quelli relativi agli esercizi precedenti.

Alla luce di tali elementi, può quindi concludersi che sussistono le condizioni per l'iscrivibilità delle attività per imposte anticipate.

Né a conclusioni opposte può addivenirsi avendo riguardo all'eccezione svolta da Cimmav per la quale Delfino non avrebbe potuto procedere contabilmente in tal senso, difettando le condizioni per la prosecuzione dell'attività d'impresa.

Al riguardo, giova rilevare come Delfino, a fronte della perdita di € 7.280.682,00 di cui al bilancio relativo all'esercizio 2016/2017, abbia deliberato, in sede straordinaria, la ricostituzione del capitale sociale a € 1.000.000,00, con un sovrapprezzo di € 566.899,00 a copertura della perdita residua, dopo avere utilizzato il fondo sovrapprezzo azioni (pari a € 2.105.379,00), il fondo di riserva straordinaria (pari a € 2.508.404,00) e aver azzerato il capitale sociale (per € 2.100.000,00).

Il compimento di siffatta attività induce il Tribunale a ritenere sussistenti le condizioni di continuità aziendale di cui all'art. 2423 bis, comma 1, n. 1 c.c.

Le considerazioni che precedono consentono quindi di ritenere che l'iscrizione in bilancio da parte di Delfino di crediti pari a € 2.930.910,00 per imposte anticipate in relazione al bilancio d'esercizio chiuso al 30.6.2017 sia coerente con le prescrizioni fornite dal principio contabile OIC n. 25, in ragione della realizzazione di attività tali da riassorbire le imposte differite attive.

Pertanto, non si registra alcuna violazione del principio civilistico della veridicità e corretta della situazione economica e patrimoniale di cui all'art. 2423, comma 2, c.c.

3.2. Indebita capitalizzazione di costi per € 1.030.611,00.

Oggetto di contesa è l'iscrizione, tra le immobilizzazioni immateriali, dei costi pluriennali del settore giovanile per l'importo di € 1.030.611,00.

Al riguardo, si contrappongono due tesi.

Quella di parte attrice, che si duole della violazione del principio di prudenza di cui al principio OIC n. 24, e quella di parte convenuta che, al contrario, giustifica il proprio operato alla luce della raccomandazione contabile F.I.G.C. n. 2.

Tanto premesso, il Tribunale, nel perimetrire l'ambito applicativo della norma di riferimento, richiama il principio OIC n. 24, nella versione aggiornata al gennaio 2015, in quanto applicabile *ratione temporis*.

Tale principio subordina l'iscrizione degli oneri pluriennali nell'attivo dello stato patrimoniale alle seguenti condizioni: *i*) dimostrazione della loro utilità futura; *ii*) correlazione oggettiva con i relativi benefici futuri di cui godrà la società; *iii*) recuperabilità dei costi con ragionevole certezza, avendo riguardo al principio di prudenza (illustrato nel §1 della presente pronuncia); *iv*) dal piano economico della società risulta l'utilità pluriennale. Sotto tale ultimo aspetto (sub *iv*), è necessario, in altre parole, che il costo pluriennale iscritto nel bilancio sia collegato a uno specifico progetto, di modo che l'investimento possa essere recuperato negli esercizi futuri.

Descritta in linea generale la rilevanza della nozione “costo pluriennale”, la stessa si atteggia, nel caso di specie, assumendo sembianze *sui generis*, atteso che tali costi si precisano nella gestione del vivaio dei giovani atleti.

Soccorre sul punto la raccomandazione contabile F.I.G.C. n. 2 che, da un lato, assimila i costi del vivaio ai costi di ricerca e sviluppo, collegando la capitalizzazione degli stessi alla loro utilità pluriennale, e, dall'altro, ammette soltanto la capitalizzazione dei costi di struttura e di gestione del settore giovanile analiticamente individuati dalla predetta Raccomandazione.

Applicando tali principi al caso di specie, deve ritenersi che la nota integrativa del bilancio versata in atti da Delfino identifichi le singole voci di costo capitalizzate (i premi di formazione e addestramento, i costi sostenuti per il tesseramento dei giovani, il vitto, l'alloggio, le spese di trasporto in occasione di gare, i compensi ad allenatori e

tecni del vivaio, le assicurazioni per infortuni, le spese sanitarie e i rimborsi spese riconosciuti ai giovani calciatori, ecc.) e, basandosi sull’analisi storica dei dati, la recuperabilità degli stessi.

D’altra parte, il carattere dilettantistico dell’attività svolta dagli appartenenti al settore giovanile – che non risulta regolata da alcun contratto – impone, in virtù dei principi contabili federali, che la capitalizzazione dei relativi costi avvenga in modo unitario per l’intero vivaio senza necessità di dover far riferimento ai costi sostenuti per ogni singolo giocatore. Cosicché, le voci ivi enucleate si riferiscono a un progetto realizzabile e fattibile il cui costo risulta potenzialmente recuperabile.

In tal senso, anche la C.T.U. (p. 34) svolta in corso di causa che, sul punto, ha così statuito: “*si è dell’avviso – sul presupposto che tali costi possano essere assimilati ai costi di sviluppo [...] – che l’iscrizione nell’attivo dello Stato Patrimoniale dei costi del vivaio non sembra effettuata in palese violazione delle prescrizioni contenute nel Principio Contabile n. 24. Ciò alla luce delle indicazioni ivi rinvenibili, da cui si evince l’identificazione delle singole voci di costo capitalizzate e, sulla scorta dell’analisi storica dei dati, la recuperabilità degli stessi*”.

Tirando le fila discorso, l’iscrizione da parte di Delfino nel bilancio per cui è causa in ordine alla capitalizzazione di costi per € **1.030.611,00** non risulta erronea.

3.3. Previsione di un incongruo fondo svalutazione crediti per € 12.574,00.

Cimmav S.p.A. ha eccepito che Delfino, a fronte di crediti verso clienti indicati in bilancio per € 14.468.618,00, ha appostato un “fondo svalutazione crediti” dell’ammontare di € 12.574,00 e come tale “*del tutto incongruo*”.

Delfino ha invece replicato asserendo che l’incasso di tali crediti fosse certo. E ciò in quanto la convenuta vanterebbe crediti nei confronti della Lega Calcio a titolo di contributi, nonché nei confronti delle società calcistiche, ma garantiti dalla camera di compensazione della Lega Calcio.

Orbene, la censura mossa dall’attrice risulta infondata.

La C.T.U. svolta in corso di causa, pur rilevando che nel bilancio per cui è causa permangono “*talune carenze informative*” - quali l’omessa “indicazione delle valutazioni effettuate dalla Società nell’analizzare la recuperabilità dei crediti iscritti in bilancio”, nonché l’omessa quantificazione di “*tale riduzione di valore*” – ha dato tuttavia atto di come il “*comportamento adottato dalla Società in relazione al bilancio*

chiuso al 30 giugno 2017 appa[ia] più coerente con le indicazioni rinvenibili dalla prassi contabile, in quanto è stato circoscritto il perimetro di applicazione della svalutazione”.

Ha quindi concluso il C.T.U. (p. 42) che “*l’asserita sproporzione del fondo svalutazione crediti rispetto all’ammontare complessivo dei crediti iscritti in bilancio non assurge ad elemento che può determinare, ex se e tout court, un giudizio di inadeguatezza della rettifica di tali crediti*”.

Né a conclusioni opposte può addivenirsi in relazione alla violazione degli obblighi di chiarezza che non risultano di rilevanza tale da determinare la nullità del bilancio *de quo* (Trib. Milano n. 6040/19).

3.4. Illegittima considerazione nell’attivo di crediti inesigibili o di dubbia esigibilità per € 400.000,00.

Cimma S.p.A. ha eccepito che tra le poste attive del bilancio al 30 giugno 2017, Delfino avrebbe indicato un credito inesistente pari ad € 400.000,00.

Dalla disamina degli atti causa è emerso che tale credito trae origine da una scrittura privata sottoscritta da Delfino e “Montevideo Wonderers F.C.” (di seguito *breviter* anche “*Montevideo*”), in data 4 ottobre 2012, mediante la quale la prima ha opzionato l’acquisto del calciatore Maxi Rodriguez tramite il versamento in favore della seconda della somma di € 400.000,00, a titolo di caparra confirmatoria.

L’art. 6 di tale scrittura prevede che, ove l’opzione non avesse avuto luogo, la somma corrisposta a titolo di caparra confirmatoria sia stata trattenuta da Montevideo, ma essa ha svolto la funzione di acconto su altre operazioni di mercato che avessero interessato successivamente le due Società.

Nel caso di specie, la retrocessione nel campionato di serie B di Delfino ha impedito che il diritto d’opzione in parola potesse essere esercitato da parte convenuta cosicché, nell’ottica di quest’ultima, la predetta somma di € 400.000,00 dovrebbe essere considerata quale proprio credito nei confronti di Montevideo. Di qui la legittimità dell’iscrizione in bilancio della posta attiva in esame.

Di contro, Cimma S.r.l. ha dedotto che l’assenza, nei quattro anni successivi al predetto accordo, di qualsivoglia operazione di acquisto tra le due Società paleserebbe l’ “*inesigibilità o dubbia esigibilità del credito*” in esame.

Tanto premesso, il C.T.U. (cfr. pp. 46 e ss. della relazione), in linea con l’opinione del Tribunale, ha posto l’accento sulla scrittura privata intercorsa in data 10.7.2015 tra le predette Società, nonché sul trasferimento dei diritti alle prestazioni sportive del calciatore Torreira, proveniente dal Montevideo Wanderers, alla U.C. Sampdoria S.p.A., per il quale la variazione di tesseramento avveniva in data 26 giugno 2016.

Con la suddetta scrittura privata, le due società stabilivano che, all’esito del trasferimento a società terze dei giocatori tesserati da Delfino Pescara e proposti da Montevideo, “*il ricavato verrà equamente ripartito tra le stesse (Delfino e Wonderers) al 50%, al netto di tutte le somme che la Delfino dovesse spendere, a titolo di emolumenti, rimborso spese e altro, negli anni di permanenza dello stesso calciatore presso la Pescara Calcio*”.

Le considerazioni che precedono inducono quindi il Collegio a ritenere che la voce contabile in esame possa essere ritenuta legittima in ragione della recuperabilità di tale credito nei confronti di Montevideo.

Sennonché, la nota integrativa del bilancio avrebbe dovuto dare atto di tali circostanze al fine di consentire di apprezzare le valutazioni effettuate da Delfino in ordine alla recuperabilità dei crediti iscritti in bilancio. Con la conseguenza per la quale siffatta omissione contabile determina un *vulnus* della capacità informativa del bilancio.

Sul punto, la giurisprudenza di merito (Trib. Milano n. 6040/19) ha chiarito che “*l’informativa concernente le operazioni [contabili] è dovuta nella nota integrativa del bilancio solo se tali operazioni siano rilevanti*”.

Ai fini che qui interessano, l’operazione di cui sopra, anche per l’entità economica della stessa, deve ritenersi rilevante nell’ottica complessiva del documento contabile contenuto nella delibera impugnata.

3.5. Inaffidabile esposizione del saldo nel conto “denaro e valori in cassa” per € 34.086,00.

In ordine a tale dogliananza, il Tribunale condivide gli esiti della C.T.U. (p. 48) svolta in corso di causa per la quale “*non sussistano elementi che consentono di formulare una valutazione in ordine alla consistenza del saldo del conto “denaro e valori in cassa” esposto nel bilancio dell’esercizio 2016/2017*”.

L’eventuale irregolarità rilevata non avrebbe infatti determinato alcun effetto sulla situazione economica e patrimoniale della Società in quanto, nel caso di specie, non ci si

trova dinanzi all'insussistenza di un'entrata cassa, bensì di una particolare modalità di contabilizzazione dei biglietti emessi a pagamento, ma consegnati in omaggio ai clienti. Pertanto, siffatta irregolarità non spiega alcuna conseguenza negativa sulla rappresentazione veritiera e corretta della situazione economica, patrimoniale e finanziaria della convenuta.

4. Conclusioni.

La parziale fondatezza delle doglianze di parte attrice ha evidenziato come la deliberazione assembleare in questa sede gravata abbia approvato un bilancio redatto in modo non conforme ai sopra menzionati precetti normativi. Con la conseguenza per la quale tale deliberazione assembleare deve ritenersi nulla per illecità dell'oggetto ai sensi dell'art. 2379 c.c. Del resto e come sopra detto, ove il bilancio venga redatto in violazione dell'art. 2423, comma 2, c.c., esso risulta, di per sé, illecito e costituisce quindi l'oggetto illecito della relativa deliberazione assembleare che lo abbia approvato. Alla luce di quanto precede, il Tribunale, in accoglimento della domanda attorea, dichiara la nullità della deliberazione assembleare assunta in data 7.12.2017 dall'assemblea dei soci di Delfino Pescara 1936 S.p.A. nella parte in cui è stato approvato il bilancio d'esercizio chiuso al 30.6.2017.

5. Le spese di C.T.U. e di lite.

Le spese della C.T.U., già liquidate con separato provvedimento, sono poste, per 4/5, a carico di parte attrice e, per 1/5, a carico di parte convenuta.

La soccombenza parziale di Cimav, che si è vista rigettare 4 doglianze su 5, impone la parziale compensazione tra le parti, e segnatamente nella misura di 4/5, delle spese di lite del giudizio.

Per il restante 1/5, le spese di lite, liquidate come in dispositivo ai sensi del D.M. n. 55/14, così come dal modificato D.M. n. 37/18, seguono la soccombenza.

Ai fini della determinazione del valore della controversia, ritiene il Tribunale che esso sia indeterminabile e che si tratti di causa di particolare importanza, atteso l'elevato tecnicismo della materia e il numero delle questioni trattate.

Tuttavia, considerato che la presente controversia ha dato all'abbrivio ad altre tre controversie (tutte promosse dinanzi l'intestato Tribunale, tra le medesime parti e segnatamente: R.G. n. 1515/17, 2342/18 e 2164/19) similari nel contenuto, anche se non

tecnicamente connesse perché riferite a bilanci differenti e a censure differenti, s'impone l'applicazione dei minimi tariffari.

P.Q.M.

Il Tribunale Ordinario di L'Aquila, Sezione specializzata in materia d'impresa, in composizione collegiale, all'esito della camera di consiglio, definitivamente pronunciando sulla causa civile iscritta al R.G. n. 2247/2018 e vertente tra le parti indicate in epigrafe, così provvede:

- dichiara la nullità della deliberazione assembleare assunta in data 7.12.2017 dall'assemblea dei soci di Delfino Pescara 1936 S.p.A. nella parte in cui è stato approvato il bilancio d'esercizio chiuso al 30.6.2017;
- pone definitivamente a carico di parte attrice, nella misura di 4/5, e di parte convenuta, nella misura di 1/5, le spese di C.T.U. liquidate come da separato provvedimento;
- compensa parzialmente tra le parti, nella misura di 4/5, le spese di lite del presente giudizio;
- condanna parte convenuta alla rifusione del restante 1/5 delle spese di lite del presente giudizio in favore di parte attrice, che liquida in € 1.063,00 per esborsi materiali ed € 2.530,60 per compensi, oltre R.S.G. (15%), C.P.A. (4%) e I.V.A. (22%) e che distrae, *ex art. 93, comma 1, c.p.c.*, in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari, Avv.ti Marco Sanvitale e Giovanni Di Bartolomeo.

L'Aquila, così deciso nella camera di consiglio del 2/12/2021

Il Presidente est.

Dott. Christian Corbi